

## Tassa ancoraggio

La tassa d'ancoraggio è istituita dalla Legge 9 Febbraio 1963, n. 82. Modificata dal D.P.R. 28 Maggio 2009 n. 107  
Importi aggiornati con Decreto Interministeriale 24 dicembre 2012  
In vigore dal 1° gennaio 2013

### CAPO I

#### TASSA D'ANCORAGGIO

##### Art. 1

#### TASSA D'ANCORAGGIO

1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in virtù di trattati, nonché le navi operate da compagnie di navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorché non battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti richiamati al successivo articolo 3, comma 1, (del D.P.R. 28 Maggio 2009, n. 107), sono soggette al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza netta, nella seguente misura:

a) euro 0,1164 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;

b) euro 0,1812 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a 350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;

c) euro 0,9314 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate e provengono o sono dirette all'estero.

2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione Europea, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si applica altresì, in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a), e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c), possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno pagando rispettivamente euro 0,6468 ed euro 2,0438 per ogni tonnellata di stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,6468 ed euro 2,0438 per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile dalla quantità massima di merce e dal numero massimo di contenitori pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilità della nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.

4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in attività di transhipment di traffico internazionale possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e, ai fini del calcolo, trovano altresì applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1988.

6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonché il diritto sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale per la circoscrizione territoriale di competenza.

7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.

8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei pertinenti introiti delle autorità portuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati per modalità di pagamento o validità temporale delle tasse.

9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio è riscossa secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.

10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei porti della Sicilia che non siano sede di autorità portuale, ferma restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 6 per le autorità portuali della regione stessa, nonché dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **Art. 2**

### **TASSA D'ANCORAGGIO RIDOTTA**

Abrogato dal D.P.R. 28 Maggio 2009, n. 107

## **Art. 3**

### **TONNELLAGGIO SU CUI VIENE**

### **IMPOSTA LA TASSA D'ANCORAGGIO**

Le tasse d'ancoraggio si pagano sul tonnellaggio netto di registro. Le frazioni di tonnellata di stazza netta maggiori di 50 centesimi sono calcolate per una tonnellata intera; delle frazioni inferiori non si tiene conto.

## **Art. 4**

### **NAVI ESTERE NON EQUIPARATE**

### **ALLE NAZIONALI**

Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale e quello delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della tassa di cui all'art. 1.

Nel caso in cui al secondo comma dell'art. 2 sono soggette al pagamento del doppio del relativo diritto.

Le suddette navi non hanno diritto all'abbonamento.

## **Art. 5**

### **DIRITTO SOSTITUTIVO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO PER LE NAVI IN CROCIERA TURISTICA**

Le navi nazionali e le estere, equiparate in virtù di trattati alle nazionali, le quali compiono crociere turistiche, hanno al facoltà di pagare in luogo della tassa di ancoraggio, un diritto per ogni passeggero imbarcato o sbarcato di €3,5054.

Il diritto di €3,5054 viene pagato una sola volta qualunque sia il numero degli sbarchi o imbarchi effettuati dallo stesso passeggero durante la crociera.

L'esercizio della facoltà di cui al primo comma è indipendente da quanto dovuto in base all'art. 2 per le merci imbarcate o sbarcate.

#### **Art. 6**

##### **MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI BANDIERA**

Se le navi italiane vengono in un paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o diritti marittimi non importi alle navi di quel paese o imposti in misura diversa, le navi di detto paese decadono dai benefici di cui agli artt. 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati.

La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente è dichiarata con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri per le finanze e per il tesoro.

#### **Art. 7**

##### **TASSA D'ANCORAGGIO PER I RIMORCHIATORI**

I rimorchiatori nazionali e quelli esteri, equiparati in virtù di trattati ai nazionali, sono soggetti al pagamento di una tassa di ancoraggio, con validità annuale, per ogni cavallo indicato di potenza delle rispettive macchine motrici, di € 0,2923.

I rimorchiatori battenti bandiera estera, non equiparati a quella nazionale, sono soggetti al pagamento del doppio della tassa di cui al comma precedente. La forza in cavalli delle macchine motrici è desunta dai documenti di bordo.

#### **Art. 8**

##### **TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA D'ANCORAGGIO**

Le tasse di ancoraggio devono essere pagate prima della partenza della nave e, comunque, non più tardi di trenta giorni dall'approdo.

#### **Art. 9**

##### **TRASFORMAZIONE DELLA TASSA D'ANCORAGGIO GIÀ PAGATA**

Non è ammessa la trasformazione della tassa di ancoraggio, valevole per trenta giorni, nella corrispondente tassa annuale, né, la trasformazione della stessa tassa, relativa alla navigazione tra i porti dello Stato, in quella per l'estero.

E' ammessa invece la trasformazione della tassa annuale per lo Stato in quella annuale per l'estero verso il pagamento della differenza tra le due tasse.

I divieti di cui al primo comma non si applicano quando le navi non abbiano ancora lasciato il porto nel quale hanno pagato la tassa.

Ove si faccia luogo alla trasformazione della tassa, la differenza dovuta sarà liquidata con effetto e validità dalla data di decorrenza della tassa precedentemente pagata.

#### **Art. 10**

##### **PROROGA DELLA VALIDITÀ'**

## **DELLA TASSA D'ANCORAGGIO**

Il periodo di validità della tassa di ancoraggio è prorogato:

- 1) per il tempo trascorso dalla nave in un porto dello Stato in quarantena di osservazione o di rigore;
- 2) per il tempo di sospensione, per causa di forza maggiore accertata dalle autorità marittime, dei lavori di riparazione nei bacini di carenaggio, o sugli scali di alaggio nei quali trovasi la nave;
- 3) per il tempo di sospensione delle operazioni commerciali a causa di sciopero delle maestranze portuali, e semprechè la nave si sia trovata nell'impossibilità di condurla a termine prima della scadenza della tassa;
- 4) per il periodo di iscrizione nel naviglio ausiliario dello Stato della nave requisita per esigenze della marina militare limitatamente alla tassa in abbonamento annuale;
- 5) per il tempo di inoperosità commerciale della nave, intercorrente tra la data di arrivo in porto o in rada e la data in cui la nave stessa sia stata posta in condizioni di iniziare le operazioni di commercio.

### **Art. 11**

#### **CABOTAGGIO EFFETTUATO DALLA**

#### **NAVI CHE HANNO PAGATO LA TASSA DI ANCORAGGIO ANNUALE PER L'ESTERO**

Le navi nazionali che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per l'estero possono, per tutto il tempo dell'abbonamento, esercitare il cabotaggio fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato senza pagare altra tassa di ancoraggio.

### **Art. 12**

#### **NAVI ABBONATE ALLE TASSE DI ANCORAGGIO ANNUALE PER LO STATO CHE IMPRENDONO VIAGGI PER L'ESTERO**

Le navi di stazza superiore a 350 tonnellate, che hanno pagato la tassa in abbonamento annuale per la navigazione esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge dello Stato, possono essere autorizzate, durante il periodo di validità e senza il pagamento di altra tassa, ad intraprendere viaggi – con o senza operazioni di commercio – per l'estero.

Le navi predette, al loro ritorno nello Stato, e sempre che sbarchino tutto o parte del carico imbarcato all'estero, sono soggette, nel solo primo porto di approdo, al pagamento della tassa di cui all'art. 1 o, quando ne ricorrano le condizioni previste, di quelle di cui all'art. 2.

Il tempo impiegato nei suddetti viaggi non sarà dedotto dal periodo di validità della tassa annuale.

### **Art. 13**

#### **NAVI ESENTI DAL PAGAMENTO**

#### **DELLA TASSA DI ANCORAGGIO**

Sono esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio:

- a) le navi di stazza netta inferiore a 50 tonnellate;
- b) le navi da guerra;
- c) le navi da diporto di qualunque bandiera riconosciute tali dai rispettivi governi;

- d) le navi in disarmo;
- e) le navi in rilascio forzato o volontario quando non facciano operazioni di commercio e quelle che approdano in zavorra per passare in disarmo, esservi riparate o trasformate o per svernare;
- f) le navi portapacchi;
- g) le navi ospedale;
- h) le navi nazionali che esercitano la pesca e che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di altre navi nazionali ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo;
- i) le navi addette ai servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato eccettuate quelle di cui all'art. 7, ed i galleggianti mobili in genere adibiti ai servizi attinenti la navigazione ed al traffico marittimo;
- l) le navi di proprietà dello Stato addette ai servizi di vigilanza costiera.

#### **Art. 14**

##### **TASSA DI ANCORAGGIO PER LE NAVI CHE EFFETTUANO LA PESCA OLTRE GLI STRETTI**

Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'art. 1, o di quella ridotta di cui all'art. 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio. Lo sbarco dei prodotti della pesca, che non abbiano subito trasformazione non è considerato operazione di commercio.

#### **Art. 15**

##### **OPERAZIONI NON QUALIFICATE COMMERCIALI AI FINI DELLA TASSA D'ANCORAGGIO**

Per l'applicazione della tassa di ancoraggio non sono considerate operazioni di commercio:

- a) mandare imbarcazioni a terra;
- b) consegnare o ricevere lettere o anche semplici campioni;
- c) rifornirsi di provviste, di combustibile o di attrezzi di bordo necessari a compimento del viaggio;
- d) lo sbarco di passeggeri per malattia o a causa di rilascio forzato riconosciuto dall'autorità marittima;
- e) lo sbarco di merci ordinate da sentenza dell'autorità marittima;
- f) lo sbarco del rame o del metallo vecchio di foderatura della carena delle navi, quantunque avvenga in porto diverso da quello in cui il metallo fu cambiato, purché lo sbarco si effettui dalla stessa nave alla quale il metallo apparteneva;
- g) l'imbarco, lo sbarco o il trasporto di fusti, di cassoni o in genere di recipienti vuoti, quando debbano servire, od abbiano servito, per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato;
- h) l'imbarco e lo sbarco dei proprietari, dell'armatore, delle loro famiglie, degli operai addetti al cantiere e delle persone invitate, trasportati dalla nave varata dal cantiere al porto di allestimento;
- i) l'imbarco e lo sbarco di oggetti trasportati gratuitamente da una nave, su invito delle autorità marittime, postali o consolari;
- l) l'imbarco e lo sbarco di naufraghi trasportati per rimpatriare su invito delle autorità marittime e consolari, a meno che non sia per essi pagato il nolo stabilito per gli altri passeggeri;
- m) l'imbarco e lo sbarco, per le navi addette ai salvataggi marittimi, di uomini pratici per i lavori relativi ai salvataggi stessi;

- n) l'imbarco e lo sbarco del personale specializzato addetto al controllo degli apparecchi tecnici di bordo;
- o) lo sbarco dei materiali provenienti dai recuperi assunti dall'autorità marittima;
- p) lo sbarco temporaneo di tutto o parte del carico a seguito di avaria della nave;
- q) lo sbarco definitivo di una parte del carico ordinato dall'autorità marittima per ragioni attinenti alle condizioni di navigabilità della nave;
- r) l'imbarco e lo sbarco di colli del corriere diplomatico italiano;
- s) l'imbarco di oggetti inviati per uso ufficiale dal Ministero degli affari esteri agli uffici diplomatici e consolati.

## **Art. 16**

### **DIRITTO DOVUTO DALLE NAVI E DAI GALLEGGIANTI ESENTI DALLA TASSA D'ANCORAGGIO**

Le navi del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge dello Stato ed i galleggianti mobili in genere impiegati nei servizi attinenti alla navigazione ed al traffico marittimo, esenti dalla tassa d'ancoraggio a termine della lettera i) dell'art. 13, sono soggette al pagamento di un diritto annuale di:

- se hanno una stazza netta non superiore a 25 tonnellate: €5,85
- se hanno una stazza netta non superiore a 50 tonnellate: €11,69
- se hanno una stazza netta superiore a 50 tonnellate: €23,39

## **CAPO II**

### **SOPRATTASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA**

## **Art. 17**

### **NAVI SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA SOPRATTASSA D'ANCORAGGIO PER LE MERCI COLLOCATE IN COPERTA E RELATIVI LIMITI E CONDIZIONI**

Abrogato dal D.P.R. 28 Maggio 2009, n. 107

## **Art. 18**

### **DECORRENZA DELLA SOPRATTASSA D'ANCORAGGIO**

Abrogato dal D.P.R. 28 Maggio 2009, n. 107

## **Art. 19**

### **SCADENZA DELLA SOPRATTASSA DI ANCORAGGIO**

Abrogato dal D.P.R. 28 Maggio 2009, n. 107

## **Art. 20**

## **NAVI ESENTI DAL PAGAMENTO DELLA SOPRATTASSA D'ANCORAGGIO**

Sono esenti dal pagamento della soprattassa d'ancoraggio le navi che trasportano le merci di cui alle sottoindicate categorie ed hanno nelle stive uno spazio vuoto corrispondente al volume delle merci collocate in coperta:

- a) le materie pericolose, in quei casi in cui, in base alle norme sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco di dette materie, è fatto divieto di imbarcarle sotto coperta;
- b) le merci facilmente deperibili;
- c) le merci voluminose le quali per le loro dimensioni non possono essere introdotte nelle stive;
- d) le merci emananti cattivi odori;
- e) gli animali vivi.

### **Art. 21**

#### **ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SOPRATTASSA DI ANCORAGGIO PER FUSTI E RECIPIENTI VUOTI**

Sono esenti dal pagamento della soprattassa di ancoraggio le navi che trasportano fusti, cassoni e recipienti in genere vuoti, che debbano servire o abbiano servito per prendere o lasciare un carico in un porto dello Stato, quando anche non abbiano nelle stive un corrispondente spazio vuoto.

### **Art. 22**

#### **ESTENSIONE ALLA SOPRATTASSA D'ANCORAGGIO DELLE NORME RELATIVE ALLA TASSA D'ANCORAGGIO**

Le norme relative alla tassa di ancoraggio si applicano alla soprattassa di ancoraggio in quanto non siano contrarie o incompatibili con le norme di questo capo.

## **CAPO III**

### **TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO**

#### **A GENOVA, NAPOLI E VENEZIA**

### **Art. 23**

#### **TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO NEI PORTI DI GENOVA, VENEZIA E NAPOLI**

Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia, Napoli operazioni di commercio sono soggette al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio per ogni tonnellate di stazza netta di €0,003337.

La tassa è dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

### **Art. 24**

#### **TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO PER LE NAVI INFERIORI A 100 TONNELLATE DI STAZZA NETTA E PER I RIMORCHIATORI**

Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto, la tassa supplementare di €0,003337 per ogni tonnellate di stazza netta è pagata una sola volta ed ha validità fino alla scadenza della tassa di ancoraggio.

Essa parimenti è pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed è liquidata con il criterio

indicato nell'Art. 7.

#### **Art. 25**

##### **TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO PER LE NAVI IN CROCIERA TURISTICA**

Le navi di cui all'art. 5 che approdano nei porti di Genova, Venezia e Napoli e vi compiono esclusivamente operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri hanno facoltà di pagare in luogo dell'intero ammontare della tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23, determinata in base alla stazza netta, un cinquantesimo del suddetto ammontare per ogni passeggero imbarcato o sbarcato con un minimo globale di €6,67.

#### **Art. 26**

##### **ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCORAGGIO**

La tassa supplementare di ancoraggio di cui all'art. 23 non è dovuta, salvo per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando la nave è esente dal pagamento della tassa di ancoraggio.

#### **DECRETO 18 MARZO 1988**

**In vigore dal'8 aprile 1988**

##### **COEFFICIENTI DI CORREZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI ANCORAGGIO E DELLA SOPRATTASSA DI ANCORAGGIO PER LE MERCI IN COPERTA**

Sono determinati i seguenti coefficienti di correzione da applicare ai valori NT. per ottenere i valori corrispondenti di stazza netta sui quali dovranno essere applicate la tassa d'ancoraggio e la soprattassa d'ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo primo della Legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle misure aggiornate ai sensi del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69.

##### **CLASSE A**

Navi per carichi liquidi alla rinfusa (cisterne per greggio, per prodotti puliti, chiacchiere, gasiere, bitumiere, ecc.): 0,98

##### **CLASSE B**

Navi per carichi secchi alla rinfusa, navi da carico generale a uno o più ponti con interponi integri, navi portacontenitori cellulari a un ponte, navi frigorifere: 0,99

##### **CLASSE C**

Navi da carico generale a due o più ponti con interponte aperto:

per GT inferiore a 4.000: 0,37

per GT superiore a 4.000: 0,90

##### **CLASSE D**

Navi portacontenitori cellulari a due o più ponti, navi porta bestiame: 0,54

##### **CLASSE E**



Navi Ro-Ro, navi traghetto, navi per carichi unitizzati, navi porta auto: 0,34

**CLASSE F**

Navi passeggeri: 0,99

**CLASSE G**

Navi da pesca: 1,00

**CLASSE H**

Navi appoggio: 0,71